

COMUNE DI MARZIO

PROVINCIA DI VARESE

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937

E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 5 del 16.02.2016

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI MARZIO AVVERSO IL RICORSO AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA - MILANO, PROPOSTO DA BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI- CON SEDE IN SONDRIO, PIAZZA GARIBALDI N. 16 PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 31.10.2015. ESAME ED APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE D'INCARICO PRESENTATO DALLO STUDIO LEGALE 'AVV. LUIGI BONOMI' DI VARESE. PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE A FIRMA DEL SINDACO AVENTE AD OGGETTO L'ANNOSA QUESTIONE LEGATA ALLE CONSEGUENZE PRODOTTE IN DANNO DELL'ENTE DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17/2008.

L'anno **duemilasedici** il giorno **sedici** del mese di **febbraio**, alle ore **18.15**, nella sala delle adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali la Giunta Comunale, composta dai Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO	SINDACO	Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE	VICE-SINDACO	Presente
MORANDI GIULIO	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 3 (TRE)

Totale assenti 0 (ZERO)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI MARZIO AVVERSO IL RICORSO AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA - MILANO, PROPOSTO DA BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI- CON SEDE IN SONDRIO, PIAZZA GARIBALDI N. 16 PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 31.10.2015. ESAME ED APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE D'INCARICO PRESENTATO DALLO STUDIO LEGALE 'AVV. LUIGI BONOMI' DI VARESE. PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE A FIRMA DEL SINDACO AVENTE AD OGGETTO L'ANNOSA QUESTIONE LEGATA ALLE CONSEGUENZE PRODOTTE IN DANNO DELL'ENTE DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17/2008.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante “*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*”;

RICHIAMATE

1) la Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 13/05/2008 recante “*Prestazione di Fideiussione del Comune di Marzio a favore di M.C.M. MULTISERVIZI S.R.L.*” con la quale l’organo esecutivo dell’epoca ha garantito le obbligazioni contratte dalla sopra citata società - fino alla concorrenza della somma di € 100.000,00 (Euro centomila virgola zero zero) - con la Fideiussione sottoscritta in data 21/08/2008 dal Comune di Marzio, nella persona del Sindaco dell’epoca, già Presidente della “*MCM MULTISERVIZI S.R.L.*”, con la Banca Popolare di Sondrio – Filiale di Marchirolo (VA);

2) la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 20/04/2015 avente ad oggetto “*Conferimento incarico legale per opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 109/2015, emesso dal Tribunale di Varese in data 28/01/2015 e proposto dalla Banca Popolare di Sondrio – Società Cooperativa per azioni avverso il Comune di Marzio. Esame ed approvazione del Disciplinare d’incarico presentato dallo Studio Legale “Avv. Luigi Bonomi” di Varese*”;

3) la **Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 31/10/2015** avente ad oggetto “*Determinazioni in ordine alla nullità ex art. 21 septies della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii della Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 13/05/2008 recante “Prestazione di fideiussione del Comune di Marzio a favore di M.C.M. MULTISERVIZI S.R.L.”*”;

PREMESSO che in data 05/02/2016 è stato notificato al Comune di Marzio ricorso al TAR proposto dalla Banca Popolare di Sondrio per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia esecutiva della richiamata **Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 31/10/2015**, acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 168;

RAVVISATE diverse criticità rispetto al Ricorso al TAR per ultimo proposto dalla Banca Popolare di Sondrio avverso la richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 31/10/2015 e che sono riassunte nella Relazione a firma del Sindaco, in rappresentanza dell’Ente, che viene allegata alla presente proposta di deliberazione sotto la lettera “**B**” per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, di dover tutelare le ragioni del Comune di Marzio;

CONSIDERATO che questo Ente è privo di Ufficio legale e che, quindi, necessita - al fine di tutelare le proprie ragioni - conferire apposito incarico legale a professionista esterno abilitato;

VISTO ED ESAMINATO il disciplinare d'incarico presentato dall'Avv. Luigi Bonomi del Foro di Varese - con Studio a Varese, in Via Orrigoni n. 6, C.F. BNMLGU61L29L682D e P.IVA 02529970127, depositato agli atti del Comune, e che viene allegato alla presente proposta di deliberazione sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di incaricare l'Avv. Luigi Bonomi del Foro di Varese di rappresentare e difendere in giudizio il Comune di Marzio nella vertenza de qua, dando atto che il compenso per l'espletamento dell'incarico di consulenza professionale viene fissato in complessivi € 4.300,00=, oltre oneri e accessori come per legge, oltre rimborso forfettario 15% e oltre le spese vive;

PRESO ATTO che l'Avv. Luigi Bonomi ha chiarito che l'onorario richiesto è stato determinato nel rispetto del Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10/03/2014 avente ad oggetto "*Regolamento recante la Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247*";

PRECISATO che l'Avv. Luigi Bonomi è, già, in possesso di tutta la documentazione necessaria alla difesa dell'Ente, essendo stato già incaricato in vertenze tra il Comune di Marzio e la Banca Popolare di Sondrio – Società Cooperativa per azioni, Filiale di Marchirolo (VA);

CONSTATATO che il curriculum vitae et studiorum dell'Avv. Luigi Bonomi, depositato agli atti del Comune, è ritenuto meritevole di considerazione ed apprezzamento da parte di questa Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO che è in fase di predisposizione il Bilancio di previsione 2016, il cui termine ultimo per l'approvazione è stato differito con Decreto del Ministero dell'Interno al 31 marzo 2016;

VISTO il Par. 5.2, lett. g) del *Principio Contabile applicato della contabilità finanziaria* (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) che con riferimento specifico al **conferimento di un incarico a legali esterni**, la cui esigibilità non è esattamente determinabile nel tempo, prevede che gli impegni "*sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente Decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto*";

RICHIAMATA la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V[^] del 11/05/2012, n. 2730 con la quale è stato evidenziato che l'Amministrazione pubblica non ha l'obbligo di esperire una gara per affidare uno specifico incarico di patrocinio legale dal momento che – come nel caso de quo - non si tratta di un contratto di servizi ma viceversa di una prestazione d'opera intellettuale, che

esula e non è soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici.

La giurisprudenza amministrativa ha, in sostanza, accolto nella materia de qua l'interpretazione già indicata dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (adesso A.N.AC.) con la Determinazione n. 4 del 07/07/2011 avente ad oggetto *“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”*.

La citata Determinazione n. 4/2011 ha chiarito che il patrocinio legale, ossia il contratto finalizzato a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente è riconducibile nell'alveo delle prestazioni d'opera intellettuale di cui agli artt. 2230 e ss. del Codice Civile e non già nella categoria dell'appalto di servizi, quest'ultimo soltanto assoggettato alla disciplina, dettata dal Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) n. 4 del 12 febbraio 2014 con la quale è stato chiarito che l'affidamento del Servizio Legale mediante contratto di appalto e non mediante contratto d'opera professionale – con non influenti conseguenze in tema di disciplina applicabile – è configurabile *“allorquando l'oggetto del servizio non si esaurisca”* (come, invece, nel caso di specie, sopra rappresentato) *“nel patrocinio legale a favore dell'Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce”*;

VISTO il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii. recante *“Codice di protezione dei dati personali”*;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

VISTO il D.Lgs. 10/08/2014, n. 126 recante *“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

VISTO l'art. 6, comma 2, primo periodo, del citato D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. che affida allo Statuto dell'Ente la determinazione dei modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente anche in giudizio;

VISTO l'art. 20, comma 1, lett. a) del vigente Statuto Comunale, che nell'attribuire alla persona del Sindaco *“la rappresentanza generale dell'Ente”*, conferisce di fatto anche quella ad agire in giudizio ed a resistere alle liti;

PRESO ATTO che, secondo il consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale, la rappresentanza in giudizio deve esser intesa come legittimazione ad agire o a resistere alle liti, a conferire procura alle liti o a procedere per la transazione delle stesse;

RITENUTO di autorizzare il Sindaco pro tempore, Cav. Maurizio Frontali, alla sottoscrizione in nome e per conto del Comune di Marzio, dell'approvando disciplinare di incarico;

RITENUTO per le motivazioni, sopra espresse, di dover tutelare la posizione dell'Ente nel giudizio avanti al TAR per la Lombardia, promosso dalla Banca popolare di Sondrio per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della Deliberazione della Giunta Comunale n. 27

del 31/10/2015 e di affidare, pertanto, a tal fine apposito incarico all'Avv. Luigi Bonomi del Foro di Varese;

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

Con voti favorevoli ed unanime, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

- 1.** di approvare – come di fatto approva - in ogni sua parte lo schema di Disciplinare di incarico - allegato al presente atto deliberativo sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale - incaricando l'Avv. Luigi Bonomi del Foro di Varese - con Studio a Varese, in Via Orrigoni n. 6, C.F. BNMLGU61L29L682D e P.IVA 02529970127 di rappresentare e difendere in giudizio il Comune di Marzio nella vertenza, legata al Ricorso al TAR per la Lombardia – Milano, proposto dalla Banca Popolare di Sondrio – Società Cooperativa per Azioni, rispetto alla contestata illegittimità della Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 31/10/2015;
- 2.** di dare atto che l'incarico di cui al punto n. 1 si intende conferito secondo le condizioni e le modalità statuite nel disciplinare di incarico, predisposto dallo stesso legale incaricato;
- 3.** di autorizzare il Sindaco pro tempore, Cav. Maurizio Frontali, a sottoscrivere - successivamente all'adozione del presente atto - l'allegato Disciplinare di incarico in rappresentanza del Comune di Marzio (VA);
- 4.** di prendere atto che il professionista incaricato:
 - A) ha informato ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 28/2010 il Sindaco della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del citato D. Lgs. n. 28/2010;
 - B) si è reso disponibile a richiedere la liquidazione dell'onorario, spettante per l'incarico di cui all'oggetto, solo a partire dal momento in cui l'Ente avrà provveduto ad approvare il Bilancio di previsione 2016;
- 5.** di dare atto che il conferimento dell'incarico legale di cui trattasi trova il proprio presupposto sia nella necessità di tutelare le ragioni dell'Ente sia nell'assenza di strutture organizzative e professionalità interne, in grado di assolvere alla tutela legale delle ragioni dell'Ente;
- 6.** di demandare al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ogni adempimento necessario a dare attuazione al presente atto deliberativo, ivi compresa - in vista della prossima approvazione del Bilancio di previsione - l'imputazione, in ottemperanza alle disposizioni afferenti all'armonizzazione contabile, in premessa richiamate, dell'importo della spesa, legata al compenso pattuito e quantificato nel disciplinare d'incarico, depositato agli atti del Comune;
- 7.** di dare atto che l'incarico di difesa legale nel giudizio de quo non è un servizio legale di natura consulenziale – soggetto alle limitazioni di cui all'art. 1, comma 9 del Decreto Legge 12/07/2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla Legge 30/07/2004, n. 191 - trattandosi, invece, di prestazione professionale rientrante esclusivamente nella disciplina regolante la professione legale;
- 8.** di trasmettere copia del presente provvedimento allo Studio Legale “Avv. Luigi Bonomi” del Foro di Varese, che ha dato la propria disponibilità a difendere e far valere nelle sedi opportune le ragioni dell'Ente, in premessa riassunte;
- 9.** di condividere e fare propria in ogni sua parte la Relazione a firma del Sindaco del 16/02/2016, rubricata “*Relazione di sintesi a cura del Sindaco pro tempore del Comune di Marzio, Cav. Maurizio Frontali, in ordine all'annosa questione legata alle conseguenze prodotte a danno dell'Ente dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2008*” che viene allegata al presente atto sotto la lettera “B” per formarne parte integrante e sostanziale. Nell'allegata

Relazione viene, in sintesi:

a) ribadita la piena condivisione dell'Amministrazione Comunale in carica delle criticità evidenziate dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia con **la Deliberazione n. 271 del 29 maggio 2012**, in ordine sia alla grossolana violazione da parte dell'organo esecutivo in carica nel 2008 dei principi contabili di congruità e prudenza sia al rischio di default finanziario collegato potenzialmente alla sottoscrizione della Fideiussione di cui trattasi per l'importo di € 100.000,00 (Euro centomila virgola zero zero);

b) evidenziato il difetto di assoluta assenza di motivazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2008;

c) rimarcata la posizione di conflitto di interessi del soggetto che – in nome e per conto del comune di Marzio – ha sottoscritto con la Banca Popolare di Sondrio, Filiale di Marchirolo, la Fideiussione per l'importo di Euro centomila;

d) ribadito che il Comune di Marzio non ha tratto alcun *“arricchimento”* dall'attività svolta dalla *“MCM MULTISERVI S.R.L.”*, rivelatasi di fatto non strumentale al perseguimento dei *“fini istituzionali di questo Ente”* e che, pertanto, stante anche l'assenza di *“utilità”* che la sottoscrizione della Fideiussione - autorizzata dalla Giunta in carica nel 2008 con proprio atto n. 17 - ha avuto per questo Ente, non sussistono le condizioni descritte dall'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. per ricorrere allo strumento del riconoscimento del Debito fuori bilancio;

e) ribadito che la partecipazione di questo Ente alla Società *“MCM MULTISERVIZI S.R.L.”* – per esclusiva volontà dell'Amministrazione Comunale in carica nel 2008 - ha finito per tutto ciò che ne è scaturito anche in conseguenza della Deliberazione della Giunta n. 17/2008, non solo per arrecare dei danni all'immagine dell'Ente ma anche per esporre le casse comunali a consistenti spese di natura legale;

f) smentita, attraverso il riferimento a circostanze oggettive, (insieme di atti di Giunta e di Consiglio, adottati dall'Ente, a far data dal 2012) **la contestata inerzia del Comune di Marzio** rispetto alle criticità legate alla sottoscrizione, a cura del Sindaco in carica nel 2008, con la Banca Popolare di Sondrio, della Fideiussione per l'importo di Euro centomila, autorizzata con la richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2008. Secondo l'attuale compagine governativa la Giunta Comunale in carica nel 2008 e la Banca Popolare di Sondrio hanno tradotto erroneamente in realtà materiale un atto collegiale, comunque viziato ab origine e che senso di responsabilità da parte di entrambi gli attori in questione avrebbe dovuto indurre a desistere dal sottoscrivere la suddetta Fideiussione, per un importo, tra l'altro, palesemente abnorme e sproporzionato avuto riguardo anche alle dimensioni di Comune *“polvere”* di questo Ente;

g) ribadito, come già evidenziato al punto n. 2 del deliberato dell'atto di Giunta n. 27 del 31/10/2015, che *“l'Amministrazione Comunale in carica, subentrata alla compagine governativa al potere nel 2008 - già molto prima della notifica del Decreto ingiuntivo n. 109/2015 (R.G. n. 94/2015) proposto dalla Banca Popolare di Sondrio - ha con esposti presentati alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei conti, territorialmente competente, evidenziato le criticità di una pluralità di operazioni connesse alla “MCM MULTISERVIZI S.R.L.”, ivi compresa l'operazione scaturita in esecuzione della richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2008”*;

h) ribadita l'innegabile e pesante violazione da parte della Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 13/05/2008 del combinato disposto degli artt. 42 e 207, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e sss.mm.ii.;

i) evidenziato che di tutte le criticità, sopra richiamate, la Banca Popolare di Sondrio è a conoscenza da tempo;

10. di dare atto che copia della Deliberazione viene trasmessa per conoscenza alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia;

11. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del

Comune di Marzio per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;

12. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in via permanente sul Portale “*Amministrazione Trasparente*” di questo Comune ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii., nella Sezione principale, denominata “*Provvedimenti*” – Sotto Sezione, rubricata “*Provvedimenti Organi indirizzo politico*”;

13. di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo al capigruppo consiliare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

SUCCESSIVAMENTE

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere in merito, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

DISCIPLINARE D’INCARICO

Con il presente atto, tra

- **COMUNE di MARZIO**, (C.F. 00559720123) in persona del Sindaco *pro-tempore*, Geom. Maurizio Frontali, con sede in Marzio, Via Marchese Menefoglio n. 3

E

- **AVV. LUIGI BONOMI** (C.F. BNMLGU61L29L682D), con studio in Varese, Via Orrigoni n° 6, Partita IVA: 02529970127

PREMESSO CHE

a) è stato notificato al Comune di Marzio ricorso avanti il TAR per la Lombardia – Milano, proposto da Banca Popolare di Sondrio – Società Cooperativa per Azioni- con sede in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16 per l’annullamento, previa sospensione, della delibera di Giunta Comunale n. 27 del 31.10.2015;

b) l’Amministrazione Comunale ha intenzione di costituirsi nel presente giudizio, affidando l’incarico all’Avv. Luigi Bonomi del Foro di Varese, con elezione di domicilio presso lo studio dell’Avv. Cecilia Gandini, in Milano, Via Colico 12, Scala A;

si conviene e stipula quanto segue:

1. Il Comune di Marzio conferisce all’Avv. Luigi Bonomi, che accetta, l’incarico a rappresentare ed assistere l’Amministrazione del giudizio richiamato in premessa.
2. Il compenso che il Comune si obbliga a corrispondere all’Avv. Luigi Bonomi per l’espletamento dell’incarico di assistenza legale sopra conferito viene fissato in complessivi € **4.300,00=**, oltre oneri e accessori come per legge, oltre rimborso forfettario 15% e oltre le spese vive.

Comune di Marzio in persona del Sindaco Cav.. Maurizio Frontali

Avv. Luigi Bonomi

.....,/...../.....

RELAZIONE DI SINTESI A CURA DEL SINDACO PRO TEMPORE DEL COMUNE DI MARZIO, CAV. MAURIZIO FRONTALI, IN ORDINE ALL’ANNOSA QUESTIONE LEGATA ALLE CONSEGUENZE PRODOTTE A DANNO DELL’ENTE DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17/2008.

Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Marzio, in conseguenza del ricorso al TAR Regione Lombardia – Milano, proposto dalla Banca Popolare di Sondrio – Società Cooperativa per Azioni, con sede in Sondrio (VA), Piazza Garibaldi n. 16, per l’annullamento, previa sospensione, della Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 31.10.2015, notificato in data 05/02/2016, **sente il dovere morale** di rilevare una serie di inesattezze contenute nel citato Ricorso davanti al TAR Regione Lombardia – Milano, e con l’occasione, **ribadisce** la posizione dell’Amministrazione Comunale in carica, assunta già nell’agosto 2012, rispetto alle molteplici criticità legate alla “M.C.M. MULTISERVIZI S.R.L.” ed ai tanti vizi da cui risulta inficiata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 13/05/2008, recante “*Prestazione di Fideiussione del Comune di Marzio a favore di M.C.M. MULTISERVIZI S.R.L.*”. **Innanzitutto**, con il citato Ricorso, la Banca Popolare di Sondrio contesta la presunta inerzia del Comune di Marzio, protrattasi per 8 lunghi anni in ordine all’annosa vicenda scaturita dalla richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 13/05/2008.

Con il citato atto della Giunta n. 17/2008, l’Organo esecutivo dell’epoca ha garantito le obbligazioni contratte dalla “M.C.M. MULTISERVIZI S.R.L.” - fino alla concorrenza della somma di € 100.000,00 (Euro centomila virgola zero zero) - con apposita Fidejussione, successivamente sottoscritta in data 21/08/2008, dal Comune di Marzio, nella persona del Sindaco dell’epoca, già Presidente della “MCM MULTISERVIZI S.R.L.”, con la Banca Popolare di Sondrio – Filiale di Marchirolo (VA).

La contestazione rivolta dalla Banca Popolare di Sondrio al Comune di Marzio, nei termini, sopra espressi, risulta del tutto destituita di ogni fondamento e soprattutto, lontanissima dalla realtà dei fatti.

A

smentire in modo inequivocabile la contestazione rivolta a questo Comune con il suddetto Ricorso al TAR, notificato in data 05/02/2016 giova evidenziare che:

A) lo scrivente, **già nell’agosto 2012**, con propria Nota Prot. 1796 del 03/08/2012 - allegata alla **Deliberazione Consiliare n. 11 del 03/08/2012** recante “*Comunicazioni del Sindaco avente ad oggetto: Deliberazione della Corte dei conti – Sez. Regionale di controllo per la Lombardia adottata nell’Adunanza del 29 maggio 2012*” - ha fatto proprie e condiviso tutte le criticità evidenziate dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la Deliberazione n. 271 del 29 maggio 2012 (pagg. 11 e 12) - acquisita al protocollo comunale il 14 giugno 2012 al n. 1390 - in ordine sia alla grossolana violazione da parte dell’organo esecutivo in carica nel 2008 dei principi contabili di congruità e prudenza sia al rischio di default finanziario collegato potenzialmente alla sottoscrizione della Fideiussione di cui trattasi per l’importo di € 100.000,00 (Euro centomila virgola zero zero).

B) La Giunta Comunale di Marzio con proprio **atto n. 13 del 18/02/2013**, richiamando testualmente la **Deliberazione Consiliare n. 3 del 25/03/2011** non solo ha contestato in modo inequivocabile che la “MCM MULTISERVIZI S.R.L.” si è rilevata “*non strettamente necessaria all’Ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali*” ma ha, altresì, evidenziato nella gestione della Società MCM MULTISERVIZI S.R.L. “*costi superiori ai benefici in termini di efficienza, efficacia ed economicità, avendo la MCM MULTISERVIZI SRL chiuso in perdita gli ultimi due esercizi, con ripiano delle perdite da parte dei Comuni partecipanti di Marzio, Cadegliano Viconago e Marchirolo*”.

C) Lo scrivente, con propria Nota, allegata alla **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 06/07/2015** - avente ad oggetto "*Comunicazioni del Sindaco*" e che in copia è stata trasmessa, il 12/08/2015, per conoscenza, a mezzo raccomandata A/R 145586152354, sia alla Presidenza della Regione Lombardia sia al Presidente del Consiglio Regionale - ha evidenziato che il Comune di Marzio non solo non ha tratto alcun arricchimento dall'attività svolta dalla "*MCM MULTISERVI S.R.L.*" ma che la partecipazione di questo Ente alla citata Società - per volontà dell'amministrazione Comunale in carica nel 2008 - ha finito solo per arrecare dei danni all'immagine dello stesso Ente oltre ad esporre le casse comunali al rischio di default finanziario e a consistenti spese di natura legale.

Dal complesso degli atti del Consiglio e della Giunta Comunale di Marzio, adottati a **far data dal 2012** ad oggi:

a) **risulta in modo inequivocabile la volontà dell'Ente di non subire in modo passivo** le conseguenze nefaste che la Deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2008 ha, comunque, già in parte prodotto per il Comune e rischia di aggravare ulteriormente;

b) **risulta, altresì, che l'affidamento della Banca Popolare di Sondrio - Filiale di Marchirolo (VA) ingenerato dalla richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2008 non è stato sorretto da una doverosa e responsabile indagine preventiva, che la stessa Banca avrebbe dovuto, invece, porre in essere:**

a) in ordine alla reale competenza dell'organo esecutivo dell'epoca ad esporre con un proprio atto le casse comunali ad un impegno economico palesemente gravoso;

b) in ordine alla grossolana violazione da parte della richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2008 dei principi contabili di congruità e prudenza;

c) **in ordine alla palese situazione di conflitto di interessi in cui versava il sottoscrittore della Fideiussione de qua, che essendo Presidente della "MCM MULTISERVIZI SRL" aveva anche reso i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2008;**

d) in ordine alla circostanza che la richiesta di fideiussione bancaria avanzata dall'Amministrazione Comunale dell'epoca era finalizzata a consentire il finanziamento di uno start up di "*M.C.M. MULTISERVIZI S.R.L.*", avente ad oggetto la realizzazione di una rete wireless e quindi di un'attività ulteriore della stessa "*M.C.M. MULTISERVIZI S.R.L.*" e non di un servizio pubblico essenziale al cui assolvimento era tenuto istituzionalmente questo Ente.

In aggiunta a quanto sopra evidenziato non può essere trascurata la circostanza che le microscopiche dimensioni di questo Comune, che all'epoca - come a tutt'oggi - conta poco più di 300 abitanti, avrebbero dovuto ingenerare nella stessa Banca Popolare di Sondrio - Filiale di Marchirolo (VA), non poche perplessità circa l'opportunità di concludere l'operazione.

In forza di quanto sopra riassunto e a prescindere "*dall'annullabilità*" o "*nullità*" della Deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2008 **non può in ogni caso ritenersi consolidato in capo alla Banca Popolare di Sondrio, Filiale di Marchirolo (VA) alcun affidamento rispetto alla stessa Deliberazione n. 17/2008.**

Pertanto, anche a voler ammettere "*l'annullabilità della Deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2008*", **la serie di atti adottati dall'ente a far data dal 2012 esclude che sia intervenuta l'inoppugnabilità del provvedimento collegiale di cui trattasi.**

A quanto detto si aggiunga che il ricorso al TAR Regione Lombardia - Milano, proposto dalla Banca Popolare di Sondrio avverso la richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 31/10/2015 presenta ulteriori criticità.

In primo luogo, viene contestato al Comune di Marzio che la Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 31/10/2015 sia stata adottata in violazione del principio di collegialità. A riguardo, giova ricordare che il Comune di Marzio conta meno di 3000 abitanti e, pertanto, è assoggettato alla previsione di cui all'art. 16, comma 17, lettera a) del D.Lgs. 13/08/2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011, n. 148, per ultimo modificato dall'art. 1, comma 135, lett. a) della Legge 07/04/2014, n. 56 ai sensi del quale "*per i Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, il Consiglio Comunale è composto, oltre che dal Sindaco,*

da dieci Consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due”.

Pertanto, avendo la Giunta Comunale di Marzio – che dal giugno 2014 è composta da 2 Assessori e dal Sindaco - deliberato nella seduta del 31/10/2015 in presenza di due dei suoi tre componenti, il provvedimento di fatto adottato (Deliberazione n. 27 del 31/10/2015) è perfettamente conforme alla normativa vigente.

Destituito di ogni fondamento logico oltre che giuridico è anche il presunto vizio dell’omesso avvio del procedimento contestato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 31/10/2015 e richiamato alla lettera b) di pag. 9 del Ricorso al TAR, proposto dalla Banca Popolare di Sondrio.

Nel caso di specie non si comprende quale dovrebbe essere la ratio di un “avvio del procedimento” rispetto ad un procedimento già in essere da anni; senza considerare, poi che il testo della Deliberazione della Giunta n. 27/2015 - per come è strutturato - è “una presa d’atto” da parte della Giunta di una serie di **criticità fattuali**, legate all’annosa questione “M.C.M. MULTISERVIZI S.R.L.” e delle quali la Banca popolare di Sondrio è a conoscenza già da diversi anni.

Quindi, la contestata violazione del “mancato avvio del procedimento” sarebbe in ogni caso sanata dalla previsione di cui al secondo periodo dell’art. 21 octies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Risulta fuorviante anche la ricostruzione del principio del *contrarius actus* che viene imputato alla lettera c) di pagina 9 del Ricorso al TAR notificato all’Ente, tra i tanti e presunti vizi della citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 31/10/2015. Privo di ogni collegamento con la realtà risulta, altresì, il presunto vizio del mancato “*Bilanciamento degli interessi in campo*” contestato - con la lettera d) di pagina 10 del citato Ricorso davanti al TAR Regione Lombardia - Milano.

Infatti, il Bilanciamento è previsto dall’art. 21 nonies, comma 1 della Legge n. 241/1990 solo per l’ipotesi di “*Annullamento d’ufficio*” e non anche per l’istituto della “*Nullità*”, che è il solo ad essere stato richiamato dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 27/2015.

In ogni caso, già prima ancora della proposizione da parte della stessa Banca Popolare di Sondrio del Decreto ingiuntivo n. 109/2015 (R.G. n. 94/2015) l’attuale compagine governativa ha verificato che nel caso di specie non sussistessero le condizioni descritte dall’art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. per ricorrere allo strumento del riconoscimento del Debito fuori bilancio.

Infatti il Comune di Marzio non ha tratto alcun “*arricchimento*” dall’attività svolta dalla “MCM MULTISERVI S.R.L.”, rivelatasi di fatto non strumentale al perseguimento dei “*fini istituzionali di questo Ente*” ed alcuna “*utilità*” dalla sottoscrizione della Fideiussione - autorizzata dalla Giunta in carica nel 2008 con proprio atto n. 17.

Quindi, anche a voler ammettere “*l’annullabilità*” e non la “*nullità*” della Deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2008 risulta di tutta evidenza che l’Ente ha, comunque, posto in essere un Bilanciamento degli interessi in gioco e che tale operazione non ha avuto altro effetto se non avvalorare ulteriormente la posizione da sempre sostenuta dall’Amministrazione Comunale in carica.

Quanto appena evidenziato smentisce categoricamente l’ulteriore contestazione che alla lettera e) di pagina 10 del Ricorso al TAR Regione Lombardia - Milano, recentemente notificato al Comune, viene levata alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 27/2015.

In conclusione, lo scrivente:

A) conferma la propria convinzione - supportata in modo inequivocabile dall’insieme di atti di Giunta e di Consiglio, adottati dall’Ente, a far data dal 2012 e richiamati in premessa - secondo la quale **la Giunta Comunale in carica nel 2008 e la Banca Popolare di Sondrio hanno tradotto erroneamente in realtà materiale un atto collegiale, comunque viziato ab origine anche sotto il profilo della carenza di motivazione e che senso di responsabilità da parte di entrambi gli attori in questione avrebbe dovuto indurre a desistere dal sottoscrivere la Fideiussione di cui trattasi per un importo tra l’altro palesemente abnorme e sproporzionato avuto**

riguardo anche alle dimensioni di Comune “*polvere*” di questo Ente.

B) rileva, come già evidenziato al punto n. 2 del deliberato dell’atto di Giunta n. 27 del 31/10/2015, che “*l’Amministrazione Comunale in carica, subentrata alla compagine governativa al potere nel 2008 - già molto prima della notifica del Decreto ingiuntivo n. 109/2015 (R.G. n. 94/2015) proposto dalla Banca Popolare di Sondrio - ha con esposti presentati alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei conti, territorialmente competente, evidenziato le criticità di una pluralità di operazioni connesse alla “MCM MULTISERVIZI S.R.L.”, ivi compresa l’operazione scaturita in esecuzione della richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2008*”.

La presente relazione assolve al solo ed unico fine di tutelare la posizione del Comune di Marzio, che lo scrivente ha l’onore e l’onere di amministrare, ispirando la propria condotta al rispetto della Legge ed alla salvaguardia dell’interesse pubblico.

Marzio (VA), 16/02/2016

**Il Sindaco
f.to Cav. Maurizio Frontali**

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI MARZIO AVVERSO IL RICORSO AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA – MILANO, PROPOSTO DA BANCA POPOLARE DI SONDRIO – SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI- CON SEDE IN SONDRIO, PIAZZA GARIBALDI N. 16 PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 31.10.2015. ESAME ED APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE D’INCARICO PRESENTATO DALLO STUDIO LEGALE “AVV. LUIGI BONOMI” DI VARESE. PRESA D’ATTO DELLA RELAZIONE A FIRMA DEL SINDACO AVENTE AD OGGETTO L’ANNOSA QUESTIONE LEGATA ALLE CONSEGUENZE PRODOTTE IN DANNO DELL’ENTE DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17/2008.

PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA CONTABILE

Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.

Marzio, 16/02/2016

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
F.to Cav. Maurizio Frontali

* * * * *

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to **Cav. Maurizio Frontali**

L'ASSESSORE
F.to **ing. Giulio Morandi**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Avv. Giovanni Curaba**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d'ufficio, **certifico** io sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi, 24.02.2016, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'Albo pretorio on- line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009. Registro delle Pubblicazioni n. 51/2016.

II MESSO COMUNALE
F.to **Enrica Lombardo**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Avv. Giovanni Curaba**

Dalla residenza municipale di Marzio, 24.02.2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è divenuta **ESECUTIVA il 16.02.2016.**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Avv. Giovanni Curaba**

Dalla residenza municipale di Marzio, 24.02.2016

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio, viene data comunicazione, oggi, 24.02.2016, con prot. n. 261 del giorno della pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Avv. Giovanni Curaba**

Dalla residenza municipale di Marzio, 24.02.2016

Ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto attesto che la presente copia, è conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell'Ente.

Dalla residenza municipale di Marzio,

Il funzionario incaricato